

▪ In questo numero:

- DIRITTO DEL LAVORO: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI
- DIRITTO SOCIETARIO: POSSIBILE LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' DA REMOTO
- IVA: REGISTRAZIONE FATTURA D'ACQUISTO E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA
- DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: APPLICABILITA' ALLE S.R.L. UNIPERSONALI
- DIRITTO SOCIETARIO: TRASFERIMENTO DI QUOTA-DIRITTO DI PRELAZIONE

DIRITTO DEL LAVORO: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Con la conversione del D.L. n. 145/2021 nella Legge n. 215/2021, a partire dal 21.12.2021, è stato introdotto un nuovo **obbligo di preventiva comunicazione** per i **rapporti autonomi occasionali**. Limitandosi la norma a richiamare il <lavoro autonomo occasionale>, secondo la dottrina, in attesa di chiarimenti, è opportuno far riferimento alle **prestazioni** disciplinate dall'**art. 2222 del Codice civile** e dall'**art. 67 del TUIR, lettera elle-** (<attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere>). I **caratteri essenziali**, già esplicitati con la nota n. 5546/2017 dell'Ispettorato, dovrebbero essere: - prestazione di **lavoro prevalentemente personale**; - **assenza di vincolo di subordinazione**; - **occasionalità della prestazione** (carattere episodico della stessa); - **corresponsione di un corrispettivo**. La **comunicazione** (preventiva) deve essere **inoltrata all'Ispettorato** del lavoro competente per territorio, **da parte del committente**, mediante <**sms**> o **posta elettronica**. I **compensi** che saranno erogati subiranno una **ritenuta d'acconto del 20%** a cura del committente, mentre, sotto il profilo **previdenziale**, col superamento dei **5.000 euro annui**, sempre il **committente** è tenuto al versamento della **contribuzione alla Gestione separata**. Per il **mancato adempimento** di cui sopra è prevista la **sanzione amministrativa** da **500 euro a 2.500 euro** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata **omessa o ritardata la comunicazione** (con l'applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/1981, la sanzione sarà pari ad euro 833,33).

DIRITTO SOCIETARIO: POSSIBILE LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' DA REMOTO

Lo scorso 15 dicembre è stata **costituita** in Italia la prima **società a responsabilità limitata, senza la presenza fisica nello stesso luogo del Notaio e delle parti contraenti** (in pratica, in <**videoconferenza**> e in <**formato elettronico**>). Ciò per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 183 dell'8.11.2021, che ha recepito la direttiva comunitaria 2019/1151. Tra le **condizioni** vi sono che la società abbia **sede in Italia** e che i **conferimenti** siano effettuati **unicamente in denaro**. Riguardo all'individuazione dei soggetti che intervengono all'atto, un'<**app**> legge i **documenti di identità** delle parti, li scarica e ne controlla i dati; la **firma elettronica** può essere apposta con <**smartphone**>, <**tablet**> o <**pc**>.

IVA: REGISTRAZIONE FATTURA D'ACQUISTO E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA

E' opportuno ricordare la procedura da seguire per le **fatture** che si ricevono <**a cavallo dell'anno**>. Come prevede l'art. 1, comma I, del D.P.R. n. 100/1998, **non può essere portata in detrazione**, nella **liquidazione** riferita al mese di **dicembre 2021**, l'**imposta** relativa ad una cessione di beni o prestazione di servizi il cui **momento di effettuazione** si verifica nel mese di **dicembre 2021**, qualora la corrispondente **fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2022**. E' anche da rammentare che il momento di effettuazione dell'operazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura (che **può essere emessa entro 12 giorni**). Se, ad esempio, una cessione di beni è posta in essere il 30 dicembre 2021, la relativa fattura potrà essere emessa nei successivi 12 giorni; mentre il **fornitore** è tenuto a **far concorrere l'imposta** nella liquidazione dell'**ultimo periodo del 2021**, il **cessionario** o committente che avrà **ricevuto la fattura successivamente al 31 dicembre**, non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell'ultimo

periodo del 2021, neppure se procedesse all'annotazione entro il 15 del mese, atteso che il citato art. 1, comma I, del D.P.R. n. 100/1998, nel caso di specie **non prevede la <retro-imputazione> dell'imposta.**

DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: APPLICABILITA' ALLE S.R.L. UNIPERSONALI

Secondo la Cassazione (sentenza n. 45100 del 6.12.2021), le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 (**modello organizzativo e responsabilità amministrativa**), si possono applicare **anche alle S.r.l. unipersonali**. Queste ultime infatti sono un **soggetto autonomo e distinto** dalla persona fisica dell'unico socio, cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una **personalità giuridica diversa** rispetto a quella della persona fisica. La società unipersonale può essere perciò chiamata a rispondere sulla base della disciplina sulla responsabilità degli enti, senza ragionevoli incertezze, quando è **partecipata da una società di capitali**, ma anche se di **piccole dimensioni**, e anche quando la particolare struttura rende assai **sfumata la differenza** tra l'imputazione dell'addebito **alla persona fisica e alla persona giuridica.**

DIRITTO SOCIETARIO: TRASFERIMENTO DI QUOTA-DIRITTO DI PRELAZIONE

Due recenti provvedimenti del Tribunale di Milano (sentenza del 17.12.2020) e del Tribunale di Roma (sentenza n. 8557/2021) esaminano le conseguenze del **trasferimento di quote, senza l'osservanza del diritto di prelazione**, previsto dallo statuto sociale. In entrambi i casi le sentenze affermano che l'atto di cessione è **<relativamente inefficace>**, nel senso che l'inefficacia potrà essere fatta valere dalla società, tramite l'organo amministrativo, con la conseguenza che **nessun diritto sociale collegato alle partecipazioni**, acquistate in spregio alla prelazione, **è esercitabile dal socio acquirente**. La succitata violazione, tuttavia, **non comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione** nei confronti dell'acquirente. **Non può ipotizzarsi, infatti, la nullità del negozio** traslativo tra socio cedente e terzo cessionario, **non ricorrendo l'ipotesi di violazione di norma imperativa**, e **non potendosi ravvisare una impossibilità dell'oggetto per indisponibilità della partecipazione ceduta**; neppure è configurabile un'inefficacia assoluta dell'atto ovvero anche tra le stesse parti. L'inefficacia di cui sopra **opera di diritto e prevale anche sul dato pubblicitario** dell'intervenuto deposito dell'atto di cessione, **non rifiutabile** da parte del Conservatore del Registro delle Imprese.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	13/01/22	31/12/21	31/12/20	CAMBI	13/01/22	31/12/21	31/12/20	SPREAD	13/01/22	31/12/21	31/12/20
3 mesi	(0,56)	(0,57)	(0,54)	Euro - Usd	1,146	1,133	1,203	Btp vs BUND 10 years	135	136	108
6 mesi	(0,53)	(0,54)	(0,52)	Euro - yen	131,0	130,4	129,2				
1 anno	(0,48)	(0,49)	(0,50)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.